

Interpelli all’Agenzia delle Entrate: nuovi indirizzi email

13 Aprile 2018

A seguito della recente riorganizzazione delle proprie strutture centrali, l’Agenzia ha indicato nel **Comunicato stampa pubblicato il 12 aprile scorso** i nuovi indirizzi email a cui inviare gli interpelli “centrali” secondo quanto indicato dal Provvedimento n. 47688del 1 marzo 2018^[1].

La riorganizzazione si era resa necessaria allo scopo di far confluire alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate gli interpelli di competenza delle strutture centrali dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta dei quesiti presentati al Fisco dalle Amministrazioni Centrali dello Stato, dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai soggetti non residenti, dalle persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero e dai contribuenti che presentano l’interpello sui nuovi investimenti.

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate fa sapere che tali soggetti possono presentare i propri interpelli alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate:

- tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all’indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma);
- tramite Pec all’indirizzo: interpello@pec.agenziaentrate.it;
- per i soggetti non residenti tramite email all’indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Restano invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali^[2], indipendentemente dalla tipologia.

In questi casi le istanze vanno presentate alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto istante, per i quesiti che riguardano i tributi erariali, oppure alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello per i quesiti che riguardano l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

^[1] Cfr. Ance “Istanze di Interpello: dal 1 marzo alla Divisione Contribuenti” - [ID N. 31743](#) del 02 marzo 2018.

^[2] Ai sensi del Provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016.